DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CALABRIA 7 giugno 2000, n. 309
Direttive relative al funzionamento della Conferenza di servizi di cui all'art. 7 della L.R. 17/99.

in B.U.R.C. n. 46 del 23-6-2.000

sommario

Allegato alla deliberazione della G.R. n. 309 del 7 giugno 2000 1

Direttive relative al funzionamento della Conferenza di servizi per l'esame delle domande riguardanti le grandi strutture di vendita. 1

PREMESSA 2
1. Domande da sottoporre all'esame della conferenza di servizi 2
2. Adempimenti istruttori di competenza del Comune 2
3. Costituzione della conferenza di servizi 2
4. Convocazione della conferenza di servizi .. 2
6. Partecipanti a titolo consultivo 3
7. Criteri di priorità nell'esame delle domande 3
8. Elementi informativi 3
9 Modalità di comunicazione 3
10. Deliberazioni della conferenza di servizi.. 3
11. Disposizioni transitorie 3

. LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, concernente: «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio» ed, in particolare, l'art. 9;

VISTA la L.R. 11 giugno 1999, n. 17, concernente: «Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa» ed, in particolare, l'art. 7;

RITENUTO - allo scopo di chiarire dubbi ed incertezze di carattere procedurale - doversi impartire le necessarie istruzioni e direttive di indirizzo interpretativo ed applicativo relativa- mente alla normativa che si riferisce al procedimento di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita, avendo particolare riguardo alle competenze dei Comuni ed al funziona- mento della Conferenza di servizi, ai sensi delle disposizioni di Legge sopra citate;

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del Decreto del Presidente della Regione 24 giugno 1999, n. 354 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e controllo da quelle della gestione; Su conforme proposta dell'Assessore al Commercio Pietro Fuda, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, e dalla espressa dichiarazione di regolarità del- l'atto, resa dal Dirigente del Settore 25 «Commercio» nonché della positiva verifica effettuata dal Dirigente Generale del 7° Dipartimento, ai sensi dell'art. 28, 2° comma, lett. a), della L.R. 7/96, che si è espresso anche sulla non assoggettabilità dell'atto a controllo ai sensi della Legge n. 127 del 15/5/1997,

a voti unanimi.

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di: — approvare il testo allegato alla presente deliberazione - di cui costituisce parte integrante e sostanziale - concernente: «Direttive relative al funzionamento della Conferenza di ser- vizi per l'esame delle domande riguardanti le grandi strutture di vendita»; — dare mandato al Settore 25 «Commercio» per l'esecuzione del presente provvedimento; dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria; — dare atto che la presente deliberazione, ai sensi della Legge 127/97, non è soggetta a controllo.

Il Segretario Il Presidente F.to: Mirante F.to: Chiaravalloti

Allegato alla deliberazione della G.R. n. 309 del 7 giugno 2000

REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO SETTORE COMMERCIO

Direttive relative al funzionamento della Conferenza di servizi per l'esame delle domande riguardanti le grandi strutture di vendita.

A norma dell'art. 9 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, come moto, l'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di superifice di una grande struttura di vendita (oltre i 1.500 mq. nei Comuni con meno di 10.000 abitanti ed oltre i 2.500 mq. negli altri Comuni) è rilasciata dal Comune competente per territorio previo esame della relativa domanda da effettuarsi da una conferenza di servizi indetta dallo stesso Comune. Vale la pena di ricordare che la conferenza di servizi è stata introdotta, come istituto generale, nel nostro ordinamento della Legge 241/90, espressamente richiamata al comma 5 del citato art. 9 al fine di assicurare il rispetto da parte delle normative 23-6-2000 - regionali di attuazione degli obblighi di trasparenza, snellezza e correttezza nelle varie fasi del procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita. Nel caso di specie, si fa notare che la conferenza viene in parte snaturata rispetto a quella che è la sua funzione ordinaria di strumento di semplificazione amministrativa, per assumere, piuttosto, il ruolo di assemblea degli interessi e luogo di concertazione. Comunque sia, nell'ambito della nostra regione, la

normativa in questione è stata recepita ed ulteriormente regolamentata con le disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. 17/99 e con quanto ancora più dettagliatamente precisato nella deliberazione del C.R. n. 409 del 18/1/2000 «Indirizzi e criteri di programmazione delle medie e grandi strutture di vendita», pubblicata nel BURC n. 14 del 4/3/2000. Ciò premesso, allo scopo di diradare incertezze e dubbi interpretativi sorti in fase di prima applicazione del complesso delle norme suddette, tenuto altresì conto della delicatezza della materia, si ritiene opportuno fornire, con riferimento alle competenze, alla costituzione ed al funzionamento della Conferenza di servizi, le direttive nonché le precisazioni ed i chiarimenti che seguono.

PREMESSA

Nel procedimento amministrativo di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita, l'amministrazione procedente, cioè quella cui compete avviare e concludere il procedimento, è esattamente individuata nel sistema normativo vigente (vedi disposizioni sopra richiamate) in quella comunale. Il procedimento, infatti, inizia con la ricezione da parte del Comune delle istanze riguardanti le grandi strutture di vendita e termina con l'adozione, da parte del medesimo Comune, del provvedimento di autorizzazione ovvero di diniego. Nell'ambito dei vari atti che compongono il procedimento (adempimenti istruttori da parte dei competenti uffici, controlli, verifiche, valutazioni tecnico-urbanistiche ed economiche, ecc., atti tutti di indiscutibile competenza del Comune) il parere della Conferenza di servizi, in ordine alle istanze relative alle grandi strutture, assume rilevanza come atto autonomo, ai fini dell'adozione del provvedimento finale, più che altro per il sostanziale potere di «veto» riconosciuto al rappresentante della Regione, qualora l'iniziativa oggetto della richiesta appaia non conforme ai criteri di programmazione di cui all'art. 6 del D.lgs. 114/98 e cioè, in concreto, alla programmazione urbanistico-commerciale a livello regionale e locale. Con ciò si intende evidenziare la necessità di distinguere e di non confondere la differenza di ruoli fra la Conferenza di servizi e l'amministrazione comunale competente per territorio, alla quale la riforma del commercio introdotta dal D.lgs. 114/98 - in applicazione anche del principio di sussidiarità di cui all'art. 4, comma 3, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 - assegna, nella materia in questionem compiti ed attribuzioni che rimangono nella sua esclusiva sfera di competenza.

1. Domande da sottoporre all'esame della conferenza di servizi

Sono sottoposte all'esame della Conferenza di servizi le domande di autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento di superficie di vendita e il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita inoltrate al Comune competente utilizzando l'apposito Modello COM 2. Le domande debbono essere corredate della documentazione di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1, art. 7, della L.R. 17/99. Copia delle domande (non necessariamente della documentazione) è inviata dal Comune alla Regione ed alla Provincia. Non è richiesto il parere della Conferenza, in quanto la relativa autorizzazione è sempre rilasciata direttamente dal Comune, per le domande di autorizzazione di ampliamento di superficie a seguito di concentrazione o accorpamento, qualora concorrano le condizioni ed i limiti di cui all'art. 6, comma 2, della L.R. 17/99, né per le domande di trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune, ovviamente nel rispetto della normativa urbanistica (art. 8 del C.R. 409/2000).

2. Adempimenti istruttori di competenza del Comune

Il Comune prima di indire la Conferenza di servizi-esegue i necessari adempimenti istruttori, accerta la regolarità delle domande inoltrate e la completezza e congruità della documentazione allegata, verificando, in particolare, la conformità dell'insediamento alle previsioni del vigente strumento urbanistico comunale, tenendo conto, ove occorra, delle indicazioni di cui all'Accordo sancito in data 21 ottobre 1999 dalla Conferenza Unificata sull'adeguamento degli strumenti urbanistici ex art. 6 del D.lgs 114/98, pubblicato a pag. 720 e segg. del BURC n. 14 del 4 marzo 2000. Il Comune, altresì, verifica lo stato di attuazione dei piani e provvedimenti comunali indicati ai paragrafi 1 - 2 - 3 del testo allegato alla deliberazione della G.R. n. 238 del 20/3/2000 «Direttive alle amministrazioni comunali sulla disciplina normativa concernente la riforma del commercio» pubblicata nel BURC n. 26 dell'8/4/2000. In difetto del requisito urbanistico, la domanda è senz'altro respinta dallo stesso Comune (art. 7, comma 3, della L.R. 17/ 99).

3. Costituzione della conferenza di servizi

Premesso che la Conferenza di servizi è validamente costituita con la designazione dei tre membri che la compongono, rappresentanti rispettivamente la Regione, la Provincia ed il Comune, il Comune procedente deve preliminarmente accertare che ciascuno degli enti suddetti abbia provveduto alle relative designazioni.

4. Convocazione della conferenza di servizi

Il Comune procedente, dopo aver accertato la valida designazione dei componenti la Conferenza, invia ai rappresentanti della regione e della Provincia, nominalmente individuati, copia delle istanze da esaminare, unitamente agli elementi informativi di cui al seguente punto 9 convocando contestualmente la Conferenza di servizi in data preventivamente concordata con la Regione e la

Provincia, sulla base del calendario di seguito indicato. 5. Calendario delle convocazioni

La Conferenza di servizi si riunisce, di norma, salvo diverso avviso, il secondo ed il quarto martedì di ogni mese, presso la sede dell'Assessorato regionale al Commercio, Palazzo Europa, Santa Maria di Catanzaro (Tel./Fax: 0961/61270).

6. Partecipanti a titolo consultivo

Oltre che agli enti ed alle organizzazioni di cui ai commi 7 e 8, art. 7, della L.R. 17/99, il Comune che convoca la conferenza di servizi provvede ad estendere l'invito a partecipare a titolo consultivo anche ai rappresentanti dei Comuni contermini. In sede di conferenza, la Camera di commercio competente per territorio relaziona a norma del citato comma 8, art. 7, della L.R. 17/99.

7. Criteri di priorità nell'esame delle domande

I criteri di priorità sono specificati all'art. 6 della delibera del C.R. 409/2000 che richiama i corrispondenti articoli della L.R. 17/99.

8. Elementi informativi

Gli elementi informativi che il Comune, a norma dell'art. 7, comma 9, della L.R. 17/99, deve fornire ai componenti la Conferenza di servizi ed ai partecipanti a titolo consultivo sono con- tenuti in una esauriente relazione riepilogativa degli aspetti urbanistici, tecnici ed economici legati all'iniziativa da realizzare, redatta sulla scorta dell'istruttoria di cui al precedente punto 2, avendo particolare riguardo alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della L.R. 17/99 e, limitatamente alle grandi strutture G2 nella tipologia del centro commerciale, delle caratteristiche e dei servizi accessori di cui all'art. 7 della delibera C.R. 409/2000. La relazione - da acquisirsi agli atti della Conferenza - deve essere sottoscritta dai Dirigenti responsabili del servizio tecnico - urbanistico e del servizio commerciale del Comune.

9 Modalità di comunicazione

Le convocazioni e le comunicazioni ai componenti la Conferenza ed ai partecipanti a titolo consultivo debbono effettuarsi con congruo anticipo mediante lettera raccomandata con A.R. ovvero fax avendo cura di conservare il rapporto di trasmissione.

10. Deliberazioni della conferenza di servizi

La Conferenza: — valuta la domanda sulla base degli elementi informativi di cui al precedente punto 8; — può chiedere elementi integrativi ritenuti utili, senza che ciò costituisca interruzione dei termini di valutazione che sono comunque fissati in 90 giorni, decorrenti dalla data della prima convocazione; —applica i criteri di priorità di cui al precedente punto 7; — delibera sulla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione regionali e comunali in materia di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita ed in materia di urbanistica commerciale, ai sensi della L.R. 17/99 e delibera C.R. 409/2000. La Conferenza delibera a maggioranza dei componenti. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Dalla data della prima convocazione della Conferenza decorre il termine di 120 giorni trascorso il quale senza che sia stato comunicato il provvedimento di diniego la domanda corredata a norma è ritenuta accolta.

11. Disposizioni transitorie

Le domande e le relative documentazioni, trasmesse in originale dai Comuni alla Regione anteriormente alle presenti direttive, sono restituite ai Comuni mittenti.

note

Id. 1.611